

FRATELLI ROSSETTI

VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO SINDACALE

(per l'attivazione della Cassa Integrazione in Deroga ex art 22 decreto-legge 18/2020)

Il giorno 28 aprile 2020, in seduta telematica con le modalità previste dalla normativa vigente sono presenti:
Le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

- FILCAMS – CGIL, nella persona di Emanuele Ferretti
 - FISASCAT – CISL, nella persona di Salvatore Carofratello
 - UILTuCS, nella persona di Emilio Fagnoli
- (di seguito, collettivamente, le “Parti Sociali”)

e

L'azienda FRATELLI ROSSETTI S.P.A. con sede legale in MILANO, via PIAZZA GIOVINE ITALIA n. 3 P.IVA 00437460074, nella persona del legale rappresentante Luca Rossetti (di seguito, la “Società” e, congiuntamente alle Parti Sociali, le “Parti”),

Premesso che

- a) La Società è un'azienda che opera nel settore della produzione e vendita al dettaglio di scarpe di alta moda.
- b) L'azienda ha n. 21 unità produttive, in seguito elencate nell'allegato 1, e occupa attualmente n. 250 dipendenti complessivi, di cui n.110 inquadrati nel settore COMMERCIO ed ai quali si applica integralmente il CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO
- c) Per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, l'azienda si trova a dover affrontare un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria che ha determinato la chiusura dei negozi.
- d) In tale situazione, la Società, l'azienda ha attivato lo smart working per i profili professionali coerenti con tale strumento, ma la possibilità di utilizzo è strettamente limitata ad un numero di dipendenti ristretto e non può coprire l'intero orario di lavoro per la durata di chiusura attività.
- e) La Società rientra nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione in deroga CIGD prevista dall'art. 22 del D. L. 18/2020 (di seguito, “CIGD”).
- f) In considerazione della riduzione/sospensione dell'attività causata dalla grave emergenza determinata dal COVID-19, la Società si trova oggi costretta a richiedere la CIGD in favore dei propri dipendenti.
- g) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del D.L. 18/2020, con comunicazione di data 16 aprile 2020, la Società ha formalmente avviato la consultazione con le Parti Sociali.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, dopo ampia discussione, convengono quanto segue

1) Ritenuta l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale COVID-19, che giustifica il ricorso alla concessione della CIGD, le Parti concordano che la Società richiederà l'intervento della CIGD ex art. 22 D.L. 18/2020 a far data dal **11 MARZO 2020** nella misura massima ad oggi prevista di 9 settimane, ovvero 13 settimane nelle Regioni ove è possibile, con sospensione dell'attività sino ad un massimo di 40 ore settimanali da esaurirsi entro il 31/08/2020. La Società accoglierà eventuali richieste individuali di fruizione ferie e permessi retribuiti maturati alla data del 31.12.2019, conservando un monte ore di ferie e permessi residuo, in previsione della riapertura scaglionata dei negozi e delle disposizioni previste per legge considerando il numero addetti che dovranno ruotare durante le aperture dei negozi

2) La CIGD riguarderà i dipendenti della Società, come indicati e dettagliati nell'Allegato 1, i quali saranno collocati in sospensione/riduzione a zero ore.

FRATELLI ROSSETTI

3) Nelle Unità di cui in premessa si attuerà una riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, coerentemente anche con l'andamento dei volumi di lavoro delle prossime settimane, con conseguente contrazione dell'orario dei relativi negozi. L'eventuale rotazione tra il personale verrà attuata dalla Società nel rispetto delle esigenze organizzative contingenti, tenuto conto delle necessità aziendali e della fungibilità del personale sulla base delle mansioni svolte, anche in osservanza delle direttive imposte dalle autorità per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, ed in particolare delle limitazioni nonché delle prescrizioni mediche certificate al singolo lavoratore durante il periodo di CIGD.

4) Per effetto della riduzione/sospensione di orario, le Parti concordano che nel corso del periodo di CIGD, gli istituti contrattuali matureranno come previsto dal ccnl di riferimento

5) Nell'eventualità in cui fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, durante i periodi di sospensione/riduzione delle attività, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati in servizio nel numero e per il tempo necessario con corrispondente riduzione dell'integrazione salariale. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori in qualunque momento con preavviso di 36 ore salvo casi di urgenza.

6) Le Parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori su base mensile, indicando le modalità di riduzione/sospensione, coerentemente con quanto sarà stabilito dall'azienda in ragione delle esigenze organizzative contingenti e dei provvedimenti governativi che saranno emanati. Le Parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio / whatsapp.

7) In attesa della erogazione diretta da parte dell'INPS della indennità di CIGD conformemente a quanto previsto dall'art. 22 D.L. 18/2020, l'azienda non ha possibilità di procedere momentaneamente alla liquidazione di eventuali ratei o TFR; al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici che lo richiedano coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda valuterà eventuali anticipazioni sulle retribuzioni future dei lavoratori che ne faranno richiesta scritta compatibilmente con le condizioni aziendali. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperati alla fine del periodo di integrazione salariale nei limiti di 1/5 dello stipendio mensile.



8) Le Parti concordano altresì che in caso di ulteriore proroga delle misure di CIGD, perdurando le necessità di sospensione e/o riduzione dell'attività, la Società potrà prolungare il periodo della CIGD per i lavoratori interessati, ricorrendone i presupposti.

9) Stante la presenza delle Unità in più di 5 (cinque) Regioni, la presente CIGD verrà richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto approvato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24.3.2020.

10) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta di una delle Parti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive della Società e alle necessità dei lavoratori.

11) La Società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.

12) La Società si impegna anche a comunicare a tutti i dipendenti che le prestazioni a sostegno del reddito richieste potranno essere anticipate direttamente dai diversi istituti di credito come previsto dalla Convenzione ABI sottoscritta dalle banche, dal governo e dalle parti sociali.




FRATELLI ROSSETTI

13) Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente verbale e con le soluzioni concordate si considera esaustivamente e positivamente esperita con accordo la procedura di consultazione a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto mediante procura telematica.

L'azienda




Le OO.SS.

- FILCAMS – CGIL, nella persona di Emanuele Ferretti



- FISASCAT – CISL, nella persona di Salvatore Carofratello



- UILTuCS, nella persona di Emilio Fagnoli

